



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

P.zza Caduti, 8
C.A.P. 31021

PROVINCIA DI TREVISO
tel. 041/59.30.111 - fax 041/59.30.299

Codice fiscale 00565860269
Partita IVA 00476370267

ORDINANZA N. 2

Mogliano Veneto 20 MAG. 2019

OGGETTO: Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo della diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) e della zanzara comune (*Culex pipiens*) – anno 2019.

IL SINDACO

PREMESSO che è consistente la diffusione delle zanzare sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia negli ultimi decenni, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;

CONSIDERATO quindi che la sempre più consistente diffusione delle zanzare tigre *Aedes albopictus* e della zanzara comune *Culex pipiens* sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia negli ultimi decenni, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi estivi, così che un semplice problema di molestie e fastidio potrebbe evolversi in un problema di sanità pubblica;

PRESO ATTO:

- che, secondo quanto risulta dalla “Relazione sulle malattie trasmesse da vettori, anno 2016 e dal Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori anno 2018” della Direzione Prevenzione – Servizio promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre (*Aedes albopictus* e *Aedes koreicus*) costituisce il vettore degli agenti virali, nonché di Malattia da Virus West – Nile con vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*);
- che, a causa dell'espansione dell'epidemia da Zika virus nel continente americano, il Ministero della Salute ha emanato una circolare inerente informazioni per i viaggiatori da e verso paesi nei quali sono in corso epidemie;

CONSIDERATO il notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto ed in ore diurne nei confronti dell'uomo e degli animali;

RILEVATO che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di contenitori di piccole/medie dimensioni, e in pozzetti/griglie per la raccolta delle acque piovane, nei quali si possono formare dei ristagni d'acqua;

CONSIDERATO che nel corso della stagione estiva 2018 si è registrato nel territorio regionale un notevole numero di casi di malattia da virus West – Nile mai rilevato negli anni precedenti, e che per far fronte alla situazione di emergenza la Regione Veneto ha emesso la DGRV n. 1345 del 18/09/2018 di approvazione del “Piano regionale straordinario di disinfezione” che prevedeva attività aggiuntive rispetto al “Piano Regionale di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori” anno 2018;

Vista la DGRV n. 174 del 22/02/2019 che prevede tra l'altro che i Comuni e le Aziende ULSS mettano in atto azioni di coinvolgimento dei cittadini, quali soggetti attivi che possono contribuire alla riduzione della proliferazione delle zanzare, in particolare si richiama la possibilità per i Sindaci di emettere delle ordinanze a valenza stagionale che dispongano l'adozione da parte dei cittadini di misure volte alla prevenzione della proliferazione delle zanzare attraverso anche la puntuale eliminazione dei possibili focolai larvali nelle proprie aree di pertinenza;

DATO ATTO che per il periodo marzo – ottobre 2019 l'Amministrazione Comunale provvede attraverso ditta specializzata, all'esecuzione degli opportuni trattamenti antilarvali periodici contro le zanzare, su caditoie - pozzetti stradali e sui fossati periurbani, ma che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti e necessari accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

CONSIDERATA la necessità di fornire alla popolazione le dovute ed opportune istruzioni sulle modalità atte a prevedere o limitare la proliferazione delle zanzare, ed in particolar modo della zanzara tigre;

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione delle zanzare, ed in particolar modo della zanzara tigre, a tutela della salute pubblica e degli eventuali disagi ed inconvenienti verso la cittadinanza;

CONSIDERATO che il controllo della diffusione delle zanzare interessa tutta la cittadinanza in quanto solo la stretta osservanza delle misure preventive ne permette l'efficacia;

VISTO il "Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018" della Direzione Prevenzione della Regione Veneto;

VISTI:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la DGRV n. 1345 del 18/09/2018 e la DGRV n. 174 del 22/02/2019;

ORDINA

A tutta la cittadinanza di:

- non abbandonare e/o lasciare temporaneamente oggetti, negli spazi pubblici e privati (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari), contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (ad esempio: barattoli, bottiglie, sottovasi, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso ecc.). Pertanto risulta necessario mantenere tutte le aree libere da materiali o manufatti nei quali si possano formare dei ristagni;
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli o capovolgerli (ad esempio: bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori, piccoli abbeveratoi ecc.);
- coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (ad esempio: bidoni e fusti, cisterne in cemento) con reti tipo zanzariere;
- introdurre nelle piccole fontane ornamenti di giardino pesci larvivoli (come ad esempio pesci rossi ect).

A tutti i condomini e ai proprietari di edifici di:

- trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida fino al mese di ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato,

secondo le indicazioni riportate in etichetta; è opportuno che il trattamento venga ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;

- registrare e conservare la documentazione es. le ricevute di acquisto dei prodotti e/o del servizio eseguito, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
- provvedere, nei cortili e nei terreni scoperti di pertinenza di fabbricati ma anche nelle aree incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;
- evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare la presenza;

Ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d'acqua;

Ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di :

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- procedere autonomamente, fino al tutto il mese di ottobre, salvo condizioni meteo favorevoli alla proliferazione di zanzare, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;

Ai responsabili dei cantieri, di:

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali (**ad esempio: fosse di sterro, masconi, fusti etc.**);
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- provvedere alla disinfestazione larvicida periodica, fino ad ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;

A coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilati, di:

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua,
- procedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida periodica fino ad ottobre degli pneumatici privi di copertura;

A coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani, di:

- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, fino ad ottobre, delle aree interessate da dette attività;
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatoi, secchi, bacinelle ect.);
- avere cura nell'evitare la formazione di tutti i ristagni d'acqua occasionali comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;

Ai gestori e frequentatori dei cimiteri, di:

- qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori dovranno essere riempiti con sabbia; in alternativa l'acqua del vaso dovrà essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
- eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

Precauzioni da adottare

Per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto.

Applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie, tombini, pozzetti), nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israelensis* o formulati a base di derivati siliconici (fil monomolecolari);

In generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie alcune precauzioni in merito alla protezione di orti, animali domestici nonché la chiusura di finestre e porte. Fare comunque attenzione a quanto riportato nell'etichetta o nella scheda del prodotto (se fornita).

DISPONE

- che la presente Ordinanza divenga immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che rimanga in vigore fino al 31/10/2019, salvo eventuale proroga se necessaria;
- che venga data diffusione alla cittadinanza, e agli Enti interessati, con inserzione nel sito internet del Comune e affissione negli appositi spazi, al fine di garantire la più ampia divulgazione;
- che la violazione al presente provvedimento comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18/8/2000, n.267, che prevede per le violazioni alle Ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di Legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro;
- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza ed all'accertamento ed erogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza il Comando di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss2 Marca Trevigiana, nonché ogni altro agente o ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

DISPONE ALTRESÌ

- che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili il Comune, su indicazione della Ulss locale, provvederà ad effettuare/far effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi anche indirettamente attraverso la Ulss locale e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti;
- che copia della presente Ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Locale ed al Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Ulss2 Marca Trevigiana.

AVVERTE

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale presso il TAR del Veneto, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, dalla data di pubblicazione di questa all'Albo Pretorio Comunale.



Il Sindaco
Carola Arena